VIA CONTESSA CLEMENZA N. 1
88100 CATANZARO,IT

www.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

0961 064845

CALABRIA

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 2 del 24 Luglio 2026

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 46/AA** della F.I.G.C. inerente la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 936/PF/2025-2026 adottato nei confronti del Sig Pierfrancesco NARDI (arbitro appartenente alla Sezione A.I.A. di Cosenza).

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 24 Luglio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Andrea	FERRARA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Libero Ambrosio;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 1 (s.s.2025/2026) a carico:
1. la sig.ra sig.ra Valentina Volpentesta, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio;
2. la sig.ra sig.ra Ursula Orelli, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio;
3. la società Castrovillari Calcio;

per rispondere

- la sig.ra Valentina Volpentesta, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94*ter*, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore sig. Pavel Patitucci la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 116-2024/25 del 27.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 28.10.2025, al calciatore sig. Francesco Cannino la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 127-2023/24 del 31.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 27.10.2025, al calciatore sig. Mattia Palma la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 174-2024/25 del 24.2.2025 comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 28.10.2025 ed al calciatore sig. Laman Dosso la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 415-2024/25 dell'1.9.2025 comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 3.9.2025;

- la sig.ra Ursula Orelli, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio:

della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere la stessa corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore sig. Mattia Pio Lo Coco la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 031-2025/26 del 12.2.2026, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del

13.2.2026 ed al calciatore sig. Angelo Giaquinto la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 070-2025/26 del 5.3.2026, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 6.3.2026;

- la società Castrovillari Calcio a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalle signore Valentina Volpentesta ed Ursula Orelli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Deferimento Procura Federale Prot. 595/905pfi 25-26/PM/am dell'8 luglio 2026

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 905 pfi 25- 26, avente ad oggetto: "*Mancato adempimento da parte della A.S.D. Castrovillari all'obbligo di corrispondere ai calciatori sigg.ri Pavel Patitucci, Mattia Palma, Rodrigo Ariel Izco, Laman Dosso, Francesco Cannino e Giuseppe Candilio, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND A.I.C. con i lodi nn. 116/2024-2025 del 27.1.2025, 127/2023-24 del 31.1.2025, 174/2024-2025 del 24.2.2025, 398/2024-2025 e 399/2024-2025 del 28.7.2025, nonché n. 415/2024-2025 dell'1.9.2025 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia*";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 27.5.2026;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. N. 116-2024/25 del 27.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec il 28.10.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 28.10.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. N. 116-2024/25 del 27.1.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. N. 127-2023/24 del 31.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 27.10.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 27.10.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. N. 127-2023/24 del 31.1.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. N. 174-2024/25 del 24.2.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 28.10.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 28.10.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. N. 174-2024/25 del 24.2.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. N. 415-2024/25 dell'1.9.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 3.9.2025;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 3.9.2025 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. N. 415-2024/25 dell'1.9.2025;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. N. 031-2025/26 del 12.2.2026, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 13.2.2026;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 13.2.2026 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. N. 031-2025/26 del 12.2.2026;
- copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. N. 070-2025/26 del 5.3.2026, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 6.3.2026;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 6.3.2026 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ha trasmesso alla società Castrovillari Calcio il lodo prot. N. 070-2025/26 del 5.3.2026;
- segnalazioni del Comitato Regionale Calabria pervenute in data 18.2.2026, con allegate copie dei lodi del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. N. 116-2024/25 del 27.1.2025, prot. N. 127-2023/24 del 31.1.2025, prot. N. 174-2024/25 del 24.2.2025 e prot. N. 415-2024/25 dell'1.9.2025;
- segnalazione del calciatore sig. Mattia Pio Lo Coco pervenuta in data 25.3.2026, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. N. 031-2025/26 del 12.2.2026;
- segnalazione del 9.4.2026 trasmessa dal Comitato Regionale Calabria con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. prot. N. 070-2025/26 del 5.3.2026;
- foglio censimento della società Castrovillari Calcio per la stagione sportiva 2025 – 2026, completo di allegati e variazioni;

Ritenuto che dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

La sig.ra Valentina Volpentesta, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore del calciatore sig. Pavel Patitucci della somma di € 4.500,00 oltre interessi legali, spese legali e accessori di legge, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. N. 116-2024/25 del 27.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 28.10.2025, nonché al pagamento in favore del calciatore sig. Francesco Cannino della somma di € 7.330,00 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. N. 127-2023/24 del 31.1.2025, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 27.10.2025, nonché ancora al pagamento in favore del calciatore sig. Mattia Palma della somma di € 8.000,00 oltre interessi legali, spese legali e accessori di legge, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. N. 174-2024/25 del 24.2.2025 comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 28.10.2025, nonché ancora al pagamento in favore del calciatore sig. Laman Dosso della somma di €

1.600,00 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. N. 415-2024/25 dell'1.9.2025 comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 3.9.2025.

Tali fatti emergono documentalmente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec, nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione delle rispettive note di comunicazione delle pronunce appena citate.

Successivamente la sig.ra Ursula Orelli, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, ha omesso ulteriormente di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore del calciatore sig. Mattia Pio Lo Coco della somma di € 2.100,00 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali, allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. N. 031-2025/26 del 12.2.2026, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 13.2.2026, nonché al pagamento in favore del calciatore sig. Angelo Giaquinto della somma di € 1.667,00 oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese legali allo stesso dovuta in virtù di quanto statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. N. 070-2025/26 del 5.3.2026, comunicato alla società Castrovillari Calcio a mezzo pec del 6.3.2026.

Anche tali fatti emergono documentalmente dai provvedimenti del Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. ritualmente notificati alla società inadempiente a mezzo pec, nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione delle rispettive note di comunicazione delle pronunce appena citate.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. la sig.ra sig.ra Valentina Volpentesta, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio;
2. la sig.ra sig.ra Ursula Orelli, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio;
3. la società Castrovillari Calcio.

LA FASE ISTRUTTORIA

La Procura Federale ha iscritto il procedimento disciplinare in esame nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 11 marzo 2026 al n.905pfi25-26.

Ha istruito il procedimento, come da documentazione in atti, ha emesso in data 27 maggio 2026 con n. Prot. 31077/905 pfi 25-26/PM/am, e regolarmente notificato a mezzo pec ai sensi dell'art.53 CGS in stessa data, l'avviso di conclusione delle indagini.

Non sono pervenute memorie difensive da parte degli incolpandi.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 24 luglio 2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi. Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- la sig.ra sig.ra Valentina Volpentesta, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, mesi 9 di inibizione
- la sig.ra sig.ra Ursula Orelli, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, mesi 7 di inibizione
- la società Castrovillari Calcio l'ammenda di € 1.100,00 (millecento/00) e la penalizzazione di 6 (SEI) punti da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva in corso o, qualora la sanzione non risulti afflittiva, in quella della stagione sportiva successiva.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- alla sig.ra sig.ra Valentina Volpentesta, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, mesi 9 di inibizione (quindi fino al 24.04.2027);
- alla sig.ra sig.ra Ursula Orelli, all'epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società Castrovillari Calcio, mesi 7 di inibizione (quindi fino al 24.02.2027);
- alla società Castrovillari Calcio ammenda di € 1.100,00 (millecento/00), e la penalizzazione di sei (SEI) punti da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva in corso o, qualora la sanzione non risulti afflittiva, in quella della stagione sportiva successiva.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Emanuele Daniele	Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 936 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Pierfrancesco NARDI avente ad oggetto la seguente condotta:

  Pierfrancesco NARDI, all'epoca dei fatti arbitro effettivo appartenente alla Sezione A.I.A. di Cosenza, in violazione dell'art. 42, commi 1 e 2, del Regolamento A.I.A., per avere, in data 29.01.2026, in occasione dell'incontro Euroservice – ABC Cosenza, valevole per il Campionato Provinciale Under 17, a fine gara, all'atto di lasciare l'impianto sportivo, assunto toni minacciosi e provocatori nei confronti del calciatore sig. B. A., tesserato per la società Euroservice, indirizzando allo stesso, in risposta ad una minaccia dal medesimo proferita, per la quale è già intervenuta sanzione da parte del Giudice Sportivo territoriale, la seguente frase "Ti aspetto a Cosenza ";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
  - Sig. Pierfrancesco NARDI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
  - 15 (quindici) giorni di sospensione per il Sig. Pierfrancesco NARDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò